

**RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE
IN CORSO DI GODIMENTO ALLA DATA DEL 1°LUGLIO 2010
CRITERI DI RILIQUIDAZIONE**

1. GESTIONE INDUSTRIALE

1.1 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Le rendite per infortuni e per malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 2010 calcolate su **retribuzioni annue effettive** - eventualmente già rivalutate ai sensi dell' art. 116 del Testo Unico e successive modifiche - sono riliquidate, a decorrere dal 1° luglio 2010, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti stabiliti con decreto ministeriale 21 luglio 2010, entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro **14.456,40** ed euro **26.847,60**.

Artigiani

Le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite degli artigiani, scelte tra le classi retributive superiori al minimo, sono da considerare "convenzionate" o "convenute" e quindi da **assimilare alle effettive**.

Tali retribuzioni sono state quindi rivalutate secondo il corrispondente coefficiente ai fini della riliquidazione delle rendite.

Si ricorda, inoltre, che per tutti gli eventi occorsi ad artigiani a partire dal 1° gennaio 1996, le relative retribuzioni vanno sempre contraddistinte con il codice "E" ("effettiva" - v. circ. n. 70/1996).

1.2 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Le rendite per infortuni e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 2010, liquidate su **retribuzioni annue convenzionali**, devono essere ricalcolate sulla retribuzione minima di euro **14.456,40** qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 2010 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di euro **26.847,60**.

Studenti ed alunni

Le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali, in conseguenza della variazione della retribuzione minima e massima stabilite per l'industria, devono essere liquidate dal 1° luglio 2010, conformemente al disposto di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 1968, sulle seguenti retribuzioni convenzionali che sostituiscono quelle di cui alla circ. n. 5/2008:

- a) per gli alunni e studenti di **scuole primarie e secondarie di primo grado** e, comunque, fino ai 15 anni compiuti: euro **14.457,01**;
- b) per gli alunni e studenti di **scuole secondarie di secondo grado** e, comunque, dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti: euro **15.217,73**;
- c) per gli studenti delle **università e degli istituti di istruzione superiore**, e, comunque, dal 22° anno di età in poi: euro **16.486,87**.

Lavoratori portuali

Per le rendite dei lavoratori portuali va operata la seguente distinzione:

- a) Rendite per eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, costituite sulla base di retribuzioni convenzionali distinte per lavoratori delle ex "Compagnie portuali" e per lavoratori degli ex "gruppi portuali" per le quali è prevista la rivalutazione automatica (D.M. 13.11.1987 - v. circ. n. 52/1988).
Tali rendite vengono riliquidate dal 1° luglio 2010, applicando il coefficiente di rivalutazione alle retribuzioni in essere al 30 giugno 2010; quindi, rispettivamente per le due categorie, sul massimale di euro **26.847,60** (euro 26.648,70 x 1,0075) e sulla retribuzione di euro **14.456,40** (euro 14.349,30 x 1,0075).
- b) Rendite per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996, costituite sulla base di una retribuzione convenzionale unica: vengono riliquidate sul massimale di euro **26.847,60** (cfr. lettera del 12.12.1996 ai Dirigenti delle Unità periferiche con oggetto "Aggiornamento circolari n. 27/1996 e n. 70/1996").
- c) Rendite relative a:
 - **lavoratori portuali del ramo industriale**
 - **carenanti ed ormeggiatori del Porto di Genova**
 - **lavoratori del Porto di Genova confluiti nella Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie**
 vengono riliquidate sul massimale di euro **26.847,60**.

Allievi di corsi aziendali

Le rendite relative ad allievi di corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul minimale di euro **14.456,40** (v. D.M. 26 ottobre 1970).

Lavorazioni meccanico-agricole

Le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate ai sensi del Titolo I del Testo Unico sono riliquidate sul minimale di euro **14.456,40**.

Lavori domestici e familiari

Le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari sono riliquidate sul minimale di euro **14.456,40**, essendo le relative retribuzioni convenzionali, moltiplicate per 300, inferiori, per la quasi totalità, alla misura anzidetta. Qualora le Unità operative evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni.

Familiari partecipanti all'impresa familiare

Le rendite relative ai familiari partecipanti all'impresa familiare, per le quali (circ. n. 42/1989 e n. 24/1990) è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione (1,0075) alla retribuzione convenzionale giornaliera di euro 48.04 in essere al 1° luglio 2009, ovvero, se più favorevole, sul minimale di euro **14.349,30**.

Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati

Le rendite erogate ai lavoratori italiani che prestano la propria attività lavorativa in paesi esteri non convenzionati sono liquidate su specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi e vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali di cui alla circ. n. 7/2010, ovviamente entro il massimale ed il minimale di legge dell'industria.

Lavori occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi

Le rendite relative ai lavoratori che svolgono attività occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi sono riliquidate sul minimale di euro **14.456,40**.

2. GESTIONE AGRICOLA

Tutte le rendite in corso di godimento per il settore agricolo sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 4 della presente circolare.

Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nel settore agricolo nei paesi non convenzionati sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro **21.818,23**.

3. GESTIONE PER CONTO DELLO STATO

I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono applicati, a norma dell'art. 190 del Testo Unico, alle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, assicurati ai sensi dell'art. 127 del Testo Unico, nonché ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato, ed a cittadini italiani in forza di legge.

In particolare si precisa che:

- 1) le rendite a cittadini italiani costituite a seguito di eventi lesivi verificatisi in **territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania**, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 251/1982, sono riliquidate sul minimale di euro **14.456,40**;
- 2) le rendite a infortunati addetti alla **bonifica dei campi minati** sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive con i coefficienti indicati nella presente circolare, entro i nuovi limiti minimo e massimo; ai sensi del Decr. Legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 e successive modifiche, l'importo delle rendite è raddoppiato;
- 3) le rendite agli **studenti di scuole o istituti di istruzione statale** (D.M. 12 dicembre 1968) sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali precedentemente indicate;
- 4) le rendite ai **detenuti, internati per misure di sicurezza e ai minori sottoposti a misure rieducative**, occupati in lavori condotti direttamente dallo Stato (ai sensi della convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero di Grazia e Giustizia - v. circ. 10/1980), sono riliquidate sulla retribuzione effettiva, fermi restando i limiti del minimale (euro **14.456,40**) e del massimale (euro **26.847,60**) rivalutati; le rendite ai **detenuti occupati nelle**

colonie penali agricole infortunatisi prima dell'entrata in vigore della citata convenzione (1° giugno 1979) sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli (euro **21.818,23**);

- 5) le rendite ai cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945 - 18 dicembre 1954, nei **territori ex italiani ceduti alla ex Jugoslavia** in forza del trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani **nella zona "B" del Territorio libero di Trieste** anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di euro **14.456,40**; per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo;
- 6) le rendite a persone colpite dalla **catastrofe del Vajont** (legge 31 maggio 1964, n. 357, art. 22) sono riliquidate come segue:
 - per coloro la cui retribuzione, ai fini della liquidazione della rendita, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su tale retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti, entro i limiti minimo e massimo;
 - per coloro la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni (D.M. 5 febbraio 1966), secondo i seguenti criteri:
 - a) per i **lavoratori autonomi** e i **prestatori d'opera a terzi**, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro **14.456,40**;
 - b) per gli **esercenti libere professioni** e i **lavoratori autonomi e subordinati**, dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di euro **14.456,40** o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro **26.847,60**;
 - c) per le **casalinghe** e per **coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno**, nonché per i **minori di anni 15**, sul minimale di euro **14.456,40**;
- 7) le rendite attribuite:
 - ai cittadini colpiti dai **terremoti in Sicilia dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968** (D.L. 27 febbraio 1968, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 247);

- ai cittadini colpiti dalle **calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968** (legge 12 febbraio 1969, n. 6);
- ai cittadini colpiti da **calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 1970** (legge 12 dicembre 1970, n. 979);
- ai cittadini colpiti dal **terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo** (legge 26 maggio 1971, n. 288);
- ai cittadini colpiti dalle **alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 della Sicilia e della Calabria** (legge 23 marzo 1973, n. 36);

sono riliquidate come segue:

- per le persone la cui retribuzione, ai fini delle liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su quest'ultima retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo;
 - per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro **21.818,23**;
 - per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri:
 - a) per gli esercenti libere professioni e per i lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro **14.456,40**, ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro **26.847,60**
 - b) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa non viventi nell'ambiente economico agricolo, sul minimale di euro **14.456,40**;
 - c) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa viventi nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro **21.818,23**.
- 8) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal **terremoto del Friuli Venezia Giulia del maggio 1976** (legge 29 maggio 1976, n. 336 e legge 30 ottobre 1976, n. 730) sono riliquidate, ai sensi dell'art. 39, legge n. 336/76, sul nuovo minimale di euro **14.456,40**;
- 9) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal **terremoto in Basilicata e Campania del novembre 1980** (legge 22 dicembre 1980, n. 874) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro **14.456,40**;

- 10) le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla **catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme** (legge 21 novembre 1985, n. 662) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro **14.456,40**;
- 11) le rendite a favore dei cittadini dei **comuni della Valtellina, della della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987** (legge 19 novembre 1987, n. 470) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro **14.456,40**;
- 12) le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli **eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994** (legge 21 gennaio 1995, n. 22) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro **14.456,40**;
- 13) le rendite a favore del **personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria**, già liquidate sulla retribuzione effettiva (v. circ. n. 42/1981), sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge;
- 14) le rendite a favore dei **cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari** (legge 19 ottobre 1970, n. 744 - D. M. 6 novembre 1973) sono riliquidate sul minimale di euro **14.456,40** o sulla retribuzione di euro **21.818,23** prevista per il settore agricolo, a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo Unico.
 Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'Ente assicuratore libico o rumeno sono confermati i criteri di cui alla circolari nn. 113/1970 e 1/1975.
 Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'Ente assicuratore libico o rumeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria o alla retribuzione convenzionale di euro **21.818,23** per il settore agricolo, le rendite medesime **devono essere integrate dalle Unità operative**, che provvedono al relativo pagamento fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;
- 15) le rendite liquidate ai **lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio** (legge 27 luglio 1962, n. 1115) sono soggette alla operatività dell'art. 116 del Testo Unico, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del nuovo massimale di euro **26.847,60**.

Le rendite per le quali al 1° luglio 2010 era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita ai sensi della predetta legge n. 1115/1962 e quella erogata dal Fonds des Maladies Professionnelles di Bruxelles e per quelle unificate ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico, attualmente segnalate come "prestazioni particolari" (v. lettere alle Direzioni regionali del 23/7/1998 e 1/12/1998), **la riliquidazione deve essere operata dalle competenti Unità operative.**

Le stesse Unità operative devono ovviamente riliquidare a partire dal 1° luglio 2010 le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento.